

**Ordinanza della SEFRI  
sulla formazione professionale di base  
Orologiaia/Orologiaio  
con attestato federale di capacità (AFC)**

**412.101.222.18**

del 19 dicembre 2014 (Stato 1° aprile 2024)

**49005**

**Orologiaia AFC/Orologiaio AFC  
Uhrmacherin EFZ/Uhrmacher EFZ  
Horlogère CFC/Horloger CFC**

*La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI),  
visto l'articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002<sup>1</sup> sulla formazione professionale;  
visto l'articolo 12 dell'ordinanza del 19 novembre 2003<sup>2</sup> sulla formazione  
professionale (OFPr);  
visto l'articolo 4a capoverso 1<sup>3</sup> dell'ordinanza del 28 settembre 2007<sup>4</sup> sulla  
protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),  
ordina:<sup>5</sup>*

**Sezione 1: Oggetto, orientamenti e durata**

**Art. 1** Profilo professionale e orientamenti

<sup>1</sup> Gli orologiai di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per le seguenti conoscenze, capacità e comportamenti:

- a. eseguono operazioni di assemblaggio dei componenti di movimenti meccanici, automatici ed elettronici semplici e con piccole complicazioni e di movimenti cronografici e conoscono le caratteristiche principali dei movimenti più complessi;
- b. eseguono operazioni di rifinitura e regolazione su diversi calibri;
- c. eseguono operazioni di posa e incassatura rispettando i requisiti di precisione imposti dal settore;

RU **2015 557**

<sup>1</sup> RS **412.10**

<sup>2</sup> RS **412.101**

<sup>3</sup> Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**), con effetto dal 1° apr. 2024 (vedi RU **2024 156**).

<sup>4</sup> RS **822.115**

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I 162 dell'O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017 7331**).

- d. fabbricano gli strumenti e gli attrezzi necessari per l'assemblaggio dei vari componenti di un movimento o della parte estetica (*habillage*);
  - e. conoscono la terminologia specifica del settore e individuano con facilità le varie componenti dei movimenti e della parte estetica di un orologio;
  - f. applicano le norme relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente nel rispetto delle norme tecniche e degli standard di qualità in uso nella professione;
  - g. nell'ambito del servizio post-vendita eseguono operazioni relative a movimenti semplici o a movimenti con piccole complicazioni e monitorano le attività del servizio post-vendita, dal preventivo alla fatturazione;
  - h. eseguono test e controlli in laboratorio;
  - i. in base all'orientamento, eseguono riparazioni di orologi da polso o a pendolo producendo i componenti necessari (orientamento riparazione) o definiscono i processi industriali per ottimizzare la produzione (orientamento metodi industriali).
- <sup>2</sup> La formazione di orologiaio AFC prevede i seguenti orientamenti:
- a. riparazione;
  - b. metodi industriali.

<sup>3</sup> L'orientamento viene definito dall'azienda di tirocinio prima dell'inizio della formazione professionale di base. Viene riportato nel contratto di tirocinio.

## **Art. 2** Durata e inizio

<sup>1</sup> La formazione professionale di base dura 4 anni.

<sup>2</sup> Ai titolari del certificato federale di formazione pratica di operatore in orologeria CFP può essere convalidato il primo anno della formazione professionale di base.

<sup>3</sup> Ai titolari dell'attestato federale di capacità di orologiaio di produzione AFC vengono convalidati i primi due anni della formazione professionale di base.

<sup>4</sup> L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

## **Sezione 2: Obiettivi ed esigenze**

### **Art. 3** Principi

<sup>1</sup> Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

<sup>2</sup> Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

<sup>3</sup> Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

#### Art. 4 Competenze operative

<sup>1</sup> La formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le competenze operative qui elencate:

- a. realizzazione di strumenti e attrezzi per lavori di orologeria:
  1. scegliere gli strumenti e gli attrezzi,
  2. eseguire lavorazioni manuali e meccaniche per realizzare strumenti e attrezzi personali,
  3. realizzare operazioni di lucidatura;
- b. assemblaggio di componenti:
  1. assemblare e smontare diversi tipi di movimento semplice meccanico, automatico ed elettronico,
  2. incassare,
  3. assemblare e smontare diversi tipi di movimento meccanico ed elettronico con piccole complicazioni,
  4. assemblare e smontare movimenti cronografici meccanici ed elettronici,
  5. eseguire misurazioni e controlli funzionali ed estetici;
- c. esecuzione di operazioni di rifinitura e regolazione:
  1. eseguire operazioni di rifinitura,
  - 2.<sup>6</sup> eseguire operazioni di regolazione;
- d. applicazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente:
  1. garantire la protezione della salute,
  2. garantire la sicurezza sul lavoro,
  - 3.<sup>7</sup> garantire la protezione dell'ambiente.
- e. esecuzione di operazioni post-vendita:
  1. eseguire operazioni post-vendita relative al movimento,
  2. eseguire operazioni post-vendita relative alla parte estetica (*habillage*),
  3. monitorare le attività del servizio post-vendita,
  4. eseguire operazioni di riparazione su movimenti, orologi da polso e a pendolo;
- f. esecuzione di analisi:
  1. effettuare test e misurazioni in laboratorio,
  2. applicare metodi industriali.

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O della SEFRI del 22 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 36).

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O della SEFRI del 22 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 36).

<sup>2</sup> Lo sviluppo delle competenze operative nei campi di competenze operative di cui al capoverso 1, lettere a–d, e numeri 1–3, lettera f numero 1 è obbligatorio per tutte le persone in formazione.

<sup>3</sup> In base all'orientamento scelto, devono essere acquisite anche le seguenti competenze operative:

- a. riparazione: competenza operativa di cui al capoverso 1, lettera e, numero 4;
- b. metodi industriali: competenza operativa di cui al capoverso 1, lettera f, numero 2.

### **Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente**

#### **Art. 5<sup>8</sup>**

<sup>1</sup> All'inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

<sup>2</sup> Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

<sup>3</sup> Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all'equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

<sup>4</sup> In deroga all'articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell'articolo 4a capoverso 1<sup>9</sup> OLL 5 è ammesso l'impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

<sup>5</sup> L'impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d'infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. II 162 dell'O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7331).

<sup>9</sup> Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**), con effetto dal 1° apr. 2024 (vedi RU **2024** 156).

#### Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d'insegnamento

**Art. 6** Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti

La formazione professionale pratica in azienda comprende in media da 3 a 4 giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

**Art. 7** Scuola professionale

<sup>1</sup> L'insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 2080 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	Totale
<b>a. Conoscenze professionali</b>					
– Realizzazione di strumenti e attrezzi per lavori di orologeria <i>(compresa l'applicazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente)</i>	100	100	80	–	280
					(20)
– Assemblaggio di componenti	200	160	40	40	440
– Esecuzione di operazioni di rifinitura e regolazione	–	40	40	–	80
– Esecuzione di operazioni post-ven-dita	60	60	120	160	400
– Esecuzione di analisi	–		80	160	240
<b>Totale conoscenze professionali</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>1440</b>
<b>b. Cultura generale</b>	120	120	120	120	480
<b>c. Educazione fisica</b>	40	40	40	40	160
<b>Totale delle lezioni</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>2080.</b> <sup>10</sup>

<sup>2</sup> D'intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammesse deroghe minime al numero di lezioni prescritte per anno di formazione in un campo di competenze operative.

<sup>3</sup> Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006<sup>11</sup> sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

<sup>4</sup> La lingua d'insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O della SEFRI del 22 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 36).

<sup>11</sup> RS 412.101.241

<sup>5</sup> È raccomandato l'insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un'altra lingua nazionale o in inglese.

<sup>6</sup> I Cantoni possono autorizzare altre lingue d'insegnamento.

### **Art. 8** Corsi interaziendali

<sup>1</sup> I corsi interaziendali comprendono 64 giornate di otto ore.

<sup>2</sup> Le giornate e i contenuti sono ripartiti in 3 corsi come segue:

- a. il corso I si tiene nel 1° anno di formazione, comprende 32 giornate e verte sulle seguenti competenze operative:
  1. scegliere gli strumenti e gli attrezzi,
  2. eseguire lavorazioni manuali e meccaniche per realizzare strumenti e attrezzi personali;
- b. il corso II si tiene durante il 2° anno di formazione, comprende 16 giornate e verte sulla competenza operativa «realizzare operazioni di lucidatura»;
- c. il corso III si tiene durante il 2° anno di formazione, comprende 16 giornate e verte sulla competenza operativa «eseguire regolazioni».

## **Sezione 5: Piano di formazione**

### **Art. 9**

<sup>1</sup> Al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

<sup>2</sup> Il piano di formazione:

- a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
  1. il profilo professionale,
  2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
  3. il livello richiesto per la formazione;
- b. riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente e determina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

<sup>3</sup> Al piano di formazione è allegato l'elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base con indicazione del centro di distribuzione.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. III 33 dell'O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

## **Sezione 6:** **Requisiti minimi per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda**

### **Art. 10**          Requisiti professionali richiesti ai formatori<sup>13</sup>

Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:<sup>14</sup>

- a. attestato federale di capacità di orologiaio AFC e almeno 3 anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- b. attestato federale di capacità di orologiaio qualificato indirizzo professionale riparazione e orologiaio qualificato indirizzo professionale industriale con almeno 3 anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- c.<sup>15</sup> titolo equivalente con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività dell'orologiaio AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- d.<sup>16</sup> titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente.

### **Art. 11**          Numero massimo di persone in formazione in azienda

<sup>1</sup> Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

<sup>2</sup> Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

<sup>3</sup> È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

<sup>4</sup> Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all'ultimo anno della formazione professionale di base.

<sup>5</sup> In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O della SEFRI del 22 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 36).

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O della SEFRI del 22 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 36).

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O della SEFRI del 22 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 36).

<sup>16</sup> Introdotta dal n. I dell'O della SEFRI del 22 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 36).

## **Sezione 7: Documentazione dell'apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni**

### **Art. 12** Documentazione dell'apprendimento

<sup>1</sup> Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

<sup>2</sup> Il formatore controlla e firma la documentazione dell'apprendimento almeno una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

### **Art. 13** Rapporto di formazione

<sup>1</sup> Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

<sup>2</sup> Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto.

<sup>3</sup> Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l'efficacia delle misure concordate e ne riporta l'esito nel successivo rapporto di formazione.

<sup>4</sup> Se gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all'autorità cantonale.

### **Art. 14** Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

Le scuole professionali documentano le prestazioni delle persone in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l'insegnamento e nella cultura generale e consegnano alle persone in formazione una pagella alla fine di ogni semestre.

### **Art. 15** Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

<sup>1</sup> Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale.

<sup>2</sup> I controlli delle competenze vengono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione secondo l'articolo 19 capoverso 3.

## Sezione 8: Procedure di qualificazione

### Art. 16 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

- a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
- c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se
  1. ha maturato l'esperienza professionale di cui all'articolo 32 OFPr,
  2. di tale esperienza professionale ha svolto almeno 4 anni nel campo dell'orologiaio AFC, e
  3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.

### Art. 17 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all'articolo 4.

### Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

<sup>1</sup> Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminate, nel modo indicato, le competenze operative dei seguenti campi di qualificazione:

- a.<sup>17</sup> «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 16 ore; vale quanto segue:
  1. l'esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base;
  2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione;
  3. è ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali;
  4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative sottoelencati con le ponderazioni seguenti:

Voce	Campi di competenze operative	Ponderazione
1.	Assemblaggio di componenti	20 %
2.	Esecuzione di operazioni di rifinitura e regolazione	20 %
3.	Esecuzione di operazioni post-vendita	40 %

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O della SEFRI del 22 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 36).

Voce	Campi di competenze operative	Ponderazione
4.	Competenze specifiche in base all'orientamento (art. 4 cpv. 3 lett. a o b)	20 %

- b.<sup>18</sup> «conoscenze professionali», della durata di quattro ore; il campo di qualificazione è valutato con un esame scritto verso la fine della formazione professionale di base e comprende tutti i campi di competenze operative;
- c. «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006<sup>19</sup> sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

<sup>2</sup> Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d'esame.

#### Art. 19 Superamento, calcolo e ponderazione delle note

<sup>1</sup> La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

- per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito almeno il 4; e
- la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

<sup>2</sup> La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione.

<sup>3</sup> Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note sottoelencate:

- insegnamento professionale;
- corsi interaziendali.

<sup>4</sup> Per nota relativa all'insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle 8 note delle pagelle semestrali.

<sup>5</sup> Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei 3 controlli delle competenze.

<sup>6</sup> Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

- lavoro pratico: 30 per cento;
- conoscenze professionali: 20 per cento;
- cultura generale: 20 per cento;
- nota dei luoghi di formazione: 30 per cento.

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O della SEFRI del 22 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 36).

<sup>19</sup> RS 412.101.241

#### **Art. 20** Ripetizioni

<sup>1</sup> La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr.

<sup>2</sup> Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

<sup>3</sup> Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente l'insegnamento professionale, resta valida la nota dei luoghi di formazione conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

<sup>4</sup> Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

#### **Art. 21** Caso particolare

<sup>1</sup> Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l'esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione.

<sup>2</sup> Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 40 per cento;
- b. conoscenze professionali: 40 per cento;
- c. cultura generale: 20 per cento.

### **Sezione 9: Attestazioni e titolo**

#### **Art. 22**

<sup>1</sup> Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l'attestato federale di capacità (AFC).

<sup>2</sup> L'attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «orologiaia AFC»/«orologiaio AFC».

<sup>3</sup> Se l'attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale nel certificato delle note sono riportate:

- a. la nota complessiva;
- b. le note di ogni campo di qualificazione dell'esame finale e, fatto salvo l'articolo 21 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.

## Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

**Art. 23** Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione del settore dell'orologeria

<sup>1</sup> La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione del settore dell'orologeria è composta da:

- a. 8–9 rappresentanti della *Convention patronale de l'industrie horlogère suisse* (CP);
- b. almeno 3 rappresentanti dei docenti di materie professionali;
- c. almeno un rappresentante della Confederazione e uno dei Cantoni.

<sup>2</sup> Le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

<sup>3</sup> Gli orientamenti delle professioni che fanno parte della commissione sono rappresentati.

<sup>4</sup> La commissione si autocostituisce.

<sup>5</sup> Essa svolge in particolare i seguenti compiti:

- a. verifica costantemente, ma almeno ogni cinque anni, l'ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. Nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
- b. chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI una domanda di modifica dell'ordinanza sulla formazione professionale di base, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
- c. chiede all'organizzazione del mondo del lavoro l'adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
- d. esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti;
- e. esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni esecutive concernenti le procedure di qualificazione.

**Art. 24** Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

<sup>1</sup> È responsabile dei corsi interaziendali la *Convention patronale de l'industrie horlogère suisse* (CP).

<sup>2</sup> In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

<sup>3</sup> I Cantoni disciplinano con l'ente responsabile l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

<sup>4</sup> Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

## Sezione 11 Disposizioni finali

### Art. 25 Abrogazione di altri atti normativi

<sup>1</sup> Sono abrogati:

- a. il regolamento del 23 febbraio 2001<sup>20</sup> concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio – orologiaio/orologiaia indirizzo professionale riparazione e orologiaio/orologiaia indirizzo professionale industriale;
- b. il programma d'insegnamento professionale del 23 febbraio 2001<sup>21</sup> – orologiaio/orologiaia indirizzo professionale riparazione e orologiaio/orologiaia indirizzo professionale industriale.

<sup>2</sup> È revocata l'approvazione del regolamento del 6 aprile 2001 concernente i corsi d'introduzione per orologiai indirizzo professionale riparazione e orologiai indirizzo professionale industriale.

### Art. 26 Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Le persone che hanno iniziato la formazione di orologiaio indirizzo professionale riparazione e orologiaio indirizzo professionale industriale prima del 1° marzo 2015 la portano a termine in base al diritto anteriore.

<sup>2</sup> Le persone che hanno concluso con successo la formazione di orologiaio pratico sono ammesse a frequentare l'anno di approfondimento per orologiaio indirizzo professionale riparazione oppure orologiaio indirizzo professionale industriale fino al 1° gennaio 2018.

<sup>3</sup> Chi ripete la procedura di qualificazione con esame finale per orologiaio indirizzo professionale riparazione oppure orologiaio indirizzo professionale industriale entro il 31 dicembre 2020 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

### Art. 26a<sup>22</sup> Disposizioni transitorie della modifica del 22 dicembre 2020

<sup>1</sup> Le persone che hanno iniziato la formazione di orologiaio AFC prima della modifica del 22 dicembre 2020 la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2027.

<sup>2</sup> I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per orologiaio AFC entro il 31 dicembre 2027 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un'apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

<sup>20</sup> FF **2001** 1321

<sup>21</sup> FF **2001** 1321

<sup>22</sup> Introdotto dal n. I dell'O della SEFRI del 22 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 36).

**Art. 27**      Entrata in vigore

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2015.

<sup>2</sup> Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16–22) entrano in vigore il 1° gennaio 2019.